



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione centrale Risorse strumentali e Centrale unica Acquisti
Direzione regionale Puglia

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE PER LA PUGLIA

Allegato [10] al Disciplinare di Gara

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Parte I - Definizione normativa ed economica

Procedura aperta di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 35 e dell'art. 60 del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii. volta all'affidamento della «Fornitura e posa in opera di scaffalature industriali ed altre forniture accessorie presso il capannone di proprietà INPS, ubicato in viale Giuseppe Canata località Paolo VI - Taranto, destinato a sito secondario nazionale per deposito atti cartacei»

C.I.G. [871098650D]

CUP [F59J21001220005]

Il direttore regionale
Dott. Giulio Blandamura

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993)

Il responsabile unico del procedimento
Dott. Ing. Nicola Borraccia

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993)

Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma

Via Putignani, 108 - 70122 Bari

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001



Sommario

PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell'appalto

Capo 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1	Oggetto dell'appalto	pag. 6
Art. 2	Ammontare dell'appalto	pag. 8
Art. 3	Modalità di stipulazione del Contratto	pag. 8

Capo 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4	Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto	pag. 9
Art. 5	Documenti che fanno parte del Contratto	pag. 9
Art. 6	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	pag. 10
Art. 7	Fallimento dell'Appaltatore	pag. 11
Art. 8	Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore Tecnico di cantiere	pag. 11
Art. 9	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	pag. 11
Art. 10	Convenzioni in materia di valuta e termini	pag. 11

Capo 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 11	Consegna e avvio dell'esecuzione	pag. 12
Art. 12	Termini per l'ultimazione	pag. 12
Art. 13	Programma Esecutivo della Fornitura	pag. 13
Art. 14	Proroghe	pag. 13
Art. 15	Sospensioni ordinate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto	pag. 14
Art. 16	Sospensioni ordinate dal RUP	pag. 15
Art. 17	Penali in caso di ritardo	pag. 15
Art. 18	Inderogabilità dei termini di esecuzione	pag. 15
Art. 19	Mancata ultimazione dell'appalto nei termini contrattuali	pag. 16

Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 20	Contabilizzazione	pag. 17
Art. 21	Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie' d'opera	pag. 17

Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22	Anticipazione	pag. 18
Art. 23	Pagamenti in acconto	pag. 18
Art. 24	Pagamento a saldo	pag. 19
Art. 25	Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	pag. 20
Art. 26	Ritardi nel pagamento della rata di saldo	pag. 20
Art. 27	Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	pag. 20
Art. 28	Anticipazione del pagamento di taluni materiali	pag. 20
Art. 29	Cessione del contratto e cessione dei crediti	pag. 21

Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30	Cauzione provvisoria	pag. 22
Art. 31	Cauzione definitiva	pag. 22
Art. 32	Riduzione delle garanzie	pag. 23
Art. 33	Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore	pag. 23

Capo 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 34	Variazione della Fornitura	pag. 25
Art. 35	Varianti per errori od omissioni progettuali	pag. 25
Art. 36	Prezzi applicabili alle nuove prestazioni - Nuovi prezzi	pag. 25



Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 37	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	pag. 26
Art. 38	Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	pag. 27
Art. 39	Piano Operativo di Sicurezza	pag. 27
Art. 40	Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza	pag. 28

Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 41	Subappalto e distacco di manodopera	pag. 29
Art. 42	Responsabilità in materia di subappalto	pag. 31
Art. 43	Pagamento dei subappaltatori	pag. 31

Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 44	Accordo bonario e transazione	pag. 33
Art. 45	Definizione delle controversie	pag. 33
Art. 46	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	pag. 33
Art. 47	Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio della Fornitura	pag. 34
Art. 48	Eventuale sopravvenuta inefficacia del Contratto	pag. 36

Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 49	Ultimazione della Fornitura e gratuita manutenzione	pag. 37
Art. 50	Termini per la verifica di conformità	pag. 37
Art. 51	Presa in consegna della Fornitura ultimata	pag. 37

Capo 12 - NORME FINALI

Art. 52	Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore	pag. 39
Art. 53	Tracciabilità dei pagamenti	pag. 39
Art. 54	Spese contrattuali, imposte, tasse	pag. 40
Art. 55	Conformità agli standard sociali	pag. 41



ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE:

Tabella A - Gruppi/sottogruppi delle prestazioni omogenee = Categorie contabili

ELABORATI GRAFICI

1	A1		1:100
---	----	--	-------

ABBREVIAZIONI

- **Codice:** il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 ed ulteriori successive modificazioni ed integrazioni, recante il vigente «*Codice dei contratti pubblici*»;
- **Regolamento:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. recante il «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici*» riferito al previgente decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., nelle parti ancora applicabili dopo l'intervenuta parziale abrogazione disposta dall'art. 217, comma 1 lettera u), del vigente Codice;
- **CGA:** il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii. recante il «*Capitolato Generale di Appalto*», nelle parti ancora applicabili dopo l'intervenuta parziale abrogazione disposta dall'art. 256, comma 1, del previgente d.Lgs. n. 163/2006;
- **CSA:** il presente «*Capitolato Speciale di Appalto*»;
- **dM DL/DEC:** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n° 49 rubricato «*Regolamento recante: «APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE»*»;
- **dMAP 123/2004:** il decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123 e ss.mm.ii.;
- **dMATTM:** un decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio;
- **dMiSE 37/2008:** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii.;
- **dMIT:** un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- **dMLLPP:** un decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;
- **ANAC:** l'«*Autorità Nazionale AntiCorruzione*»;
- **LG:** le «*Linee Guida*» emanate dall'ANAC;
- **SA:** la «*Stazione Appaltante*» nella sua funzione di Amministrazione Aggiudicatrice, come meglio definita dall'art. 3, comma 1 lettera a), del Codice;
- **RUP:** il «*Responsabile unico del procedimento*» di cui all'articolo 31 del Codice ed agli articoli 9 e 10 del Regolamento;
- **DEC:** il «*Direttore dell'Esecuzione del Contratto*», di cui al Titolo II del dM DL/DEC;
- **OE/OOEE:** l'Operatore Economico/gli Operatori Economici, come meglio definito/i dall'art. 3, comma 1 lettera p), del Codice;
- **RTI** ovvero **ATI:** il «*Raggruppamento Temporaneo di Imprese*» ovvero l'«*Associazione Temporanea di Imprese*», di cui all'art. 3, comma 1 lettera u), del Codice;
- **TUSL:** il decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., rubricato «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*»;
- **POS:** il «*Piano Operativo di Sicurezza*», di cui all'art. 89, comma 1 lettera h), del TUSL;
- **DUVRI:** il «*Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali*», di cui all'art. 26, comma 1 lettera h), del TUSL;



- **DURC:** il «*Documento unico di regolarità contributiva*», attestante la regolarità contributiva, quale previsto dall'articolo 196 del Regolamento;
- **Codice Antimafia:** il decreto Legislativo 18 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., rubricato «*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*»;
- **Codice Privacy:** il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., rubricato «*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*»;
- **CPA:** il «*Codice del Processo Amministrativo*», di cui al decreto Legislativo 2 luglio 2010, n° 104 e ss.mm.ii. rubricato «*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*»
- **RAC:** il «*Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'INPS*», approvato con Deliberazione n. 172 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS nella seduta del 18.05.2005, nella parti non in contrasto con il quadro legislativo o regolamentare di cui sopra.

DEFINIZIONI

Nel presente CSA e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) **COMMITTENTE** ovvero **STAZIONE APPALTANTE** ovvero **ISTITUTO**: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- b) **APPALTATORE** ovvero **AGGIUDICATARIO** ovvero **AFFIDATARIO** ovvero **FORNITORE**: la/e persona/e fisica/che o giuridica/che anche temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate in G.E.I.E., incaricata/e della realizzazione della FORNITURA, ivi compresi eventuali servizi o lavori accessori;
- c) **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione della fornitura dal punto di vista sia normativo che tecnico;
- d) **PREZZIARI**: i documenti contenenti i prezzi da applicare, così come definiti all'art. 4, comma 9, del presente CSA ed impiegati ai fini della contabilizzazione della fornitura;
- e) **PIANI DI SICUREZZA**: i documenti previsti dall'Allegato XV del TUSL;
- f) **FORNITURA**: il complesso delle prestazioni dedotte nel contratto di appalto a carico dell'Appaltatore;
- g) **CANTIERE**: il luogo fisico in cui si svolge l'effettuazione delle prestazioni ricomprese nel Contratto di appalto.



CAPO 1. - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la ***“Fornitura e posa in opera di scaffalature industriali ed altre forniture accessorie presso il capannone di proprietà INPS, ubicato in viale Giuseppe Cannata località Paolo VI - Taranto, destinato a sito secondario nazionale per deposito atti cartacei”***, comprendente le forniture qui di seguito sommariamente e non esaustivamente descritte:

➤ **COMPARTIMENTO 1a**

- Spalle complete di basi, e tappi di chiusura L 1200 H 6980	n°	318
- Piani completi di accessori e controventi L 2100 x P 1200	n°	540
- Piani completi di accessori e controventi L 2500 x P 1200	n°	1.881
- Piani completi di accessori e controventi L 2900 x P 1200	n°	108
- Correnti completi di accessori L 2100	n°	1.080
- Correnti completi di accessori L 2500	n°	3.762
- Correnti completi di accessori L 2900	n°	216
- Guide a pavimento complete dei relativi tasselli - lineare	m	825
- Guide a pavimento complete dei relativi tasselli - curve	n°	68
- Tabelle di portata	n°	28
- Tasselli di ancoraggio basi	n°	1.650

➤ **COMPARTIMENTO 1b**

- Spalle complete di basi, e tappi di chiusura L 1200 H 4540	n°	20
- Spalle complete di basi, e tappi di chiusura L 1200 H 5320	n°	214
- Piani completi di accessori e controventi L 2100 x P 1200	n°	252
- Piani completi di accessori e controventi L 2500 x P 1200	n°	1.136
- Piani completi di accessori e controventi L 2900 x P 1200	n°	59
- Correnti completi di accessori L 2100	n°	504
- Correnti completi di accessori L 2500	n°	2.272
- Correnti completi di accessori L 2900	n°	118
- Guide a pavimento complete dei relativi tasselli - linear	m	610
- Guide a pavimento complete dei relativi tasselli - curve	n°	43
- Tabelle di portata	n°	21
- Tasselli di ancoraggio basi	n	1.210

➤ **COMPARTIMENTO 2**

- Spalle complete di basi, e tappi di chiusura L 1200 H 4540	n°	57
- Spalle complete di basi, e tappi di chiusura L 1200 H 5320	n°	469
- Spalle complete di basi, e tappi di chiusura L 800 H 4540	n°	5
- Spalle complete di basi, e tappi di chiusura L 800 H 5320	n°	16
- Piani completi di accessori e controventi L 2100 x P 1200	n°	454
- Piani completi di accessori e controventi L 2500 x P 1200	n°	2.214
- Piani completi di accessori e controventi L 2900 x P 1200	n°	487
- Piani completi di accessori e controventi L 2100 x P 800	n°	12
- Piani completi di accessori e controventi L 2500 x P 800	n°	89
- Piani completi di accessori e controventi L 2900 x P 800	n°	21
- Correnti completi di accessori L 2100	n°	932
- Correnti completi di accessori L 2500	n°	4.606
- Correnti completi di accessori L 2900	n°	1.016
- Guide a pavimento complete dei relativi tasselli - lineare	m	1.475
- Guide a pavimento complete dei relativi tasselli - curve	n°	125
- Tabelle di portata	n°	60
- Tasselli di ancoraggio basi	n°	2.970



➤ **COMPARTIMENTO 3**

- Spalle complete di basi, e tappi di chiusura L 1200 H 4540	n°	46
- Spalle complete di basi, e tappi di chiusura L 1200 H 5320	n°	445
- Spalle complete di basi, e tappi di chiusura L 800 H 5320	n°	19
- Piani completi di accessori e controventi L 2100 x P 1200	n°	336
- Piani completi di accessori e controventi L 2500 x P 1200	n°	2.271
- Piani completi di accessori e controventi L 2900 x P 1200	n°	346
- Piani completi di accessori e controventi L 2500 x P 800	n°	105
- Piani completi di accessori e controventi L 2900 x P 800	n°	14
- Correnti completi di accessori L 2100	n°	672
- Correnti completi di accessori L 2500	n°	4.752
- Correnti completi di accessori L 2900	n°	720
- Guide a pavimento complete dei relativi tasselli - lineare	m	1.390
- Guide a pavimento complete dei relativi tasselli - curve	n°	114
- Tabelle di portata	n°	51
- Tasselli di ancoraggio basi	n°	2.800

➤ **COMPARTIMENTO 4**

- Spalle complete di basi, e tappi di chiusura L 1200 H 4540	n°	17
- Spalle complete di basi, e tappi di chiusura L 1200 H 5320	n°	378
- Spalle complete di basi, e tappi di chiusura L 800 H 4540	n°	30
- Spalle complete di basi, e tappi di chiusura L 800 H 5320	n°	10
- Piani completi di accessori e controventi L 2100 x P 1200	n°	185
- Piani completi di accessori e controventi L 2500 x P 1200	n°	1.893
- Piani completi di accessori e controventi L 2900 x P 1200	n°	322
- Piani completi di accessori e controventi L 2100 x P 800	n°	7
- Piani completi di accessori e controventi L 2500 x P 800	n°	74
- Piani completi di accessori e controventi L 2900 x P 800	n°	114
- Correnti completi di accessori L 2100	n°	384
- Correnti completi di accessori L 2500	n°	3.934
- Correnti completi di accessori L 2900	n°	872
- Guide a pavimento complete dei relativi tasselli - lineare	m	1.210
- Guide a pavimento complete dei relativi tasselli - curve	n°	100
- Tabelle di portata	n°	47
- Tasselli di ancoraggio basi	n°	2.420

➤ **COMPARTIMENTO 5**

- Spalle complete di basi, e tappi di chiusura L 1200 H 4540	n°	72
- Spalle complete di basi, e tappi di chiusura L 1200 H 5320	n°	458
- Spalle complete di basi, e tappi di chiusura L 800 H 5320	n°	12
- Piani completi di accessori e controventi L 2100 x P 1200	n°	364
- Piani completi di accessori e controventi L 2500 x P 1200	n°	2.048
- Piani completi di accessori e controventi L 2900 x P 1200	n°	650
- Piani completi di accessori e controventi L 2500 x P 800	n°	70
- Correnti completi di accessori L 2100	n°	728
- Correnti completi di accessori L 2500	n°	4.236
- Correnti completi di accessori L 2900	n°	1.300
- Guide a pavimento complete dei relativi tasselli - lineare	m	1.460
- Guide a pavimento complete dei relativi tasselli - curve	n°	140
- Tabelle di portata	n°	78
- Tasselli di ancoraggio basi	n°	2.960



➤ **FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 COMMISSIONATORI ELETTRICI**

➤ **ONERI DELLA SICUREZZA CONTRO I RISCHI INTERFERENZIALI,**
il tutto come meglio descritto nella seconda parte del presente CSA.

2. L'immobile oggetto di intervento è ubicato in Taranto alla via Giuseppe Cannata snc, località "Paolo VI".
3. Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni necessarie per dare la fornitura in opera completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal CSA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto, delle quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e dell'articolo 65, comma 4, del presente CSA, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice Identificativo della Gara (CIG):	[871098650D]
Codice Unico di Progetto (CUP):	[F59J21001220005]

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è riportato nella seguente tabella:

	Voce	Importi in euro
a.1	Importo per la complessiva fornitura in opera:	2.118.468,80 €
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza contro i rischi da interferenza:	1.698,04 €
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO:	(1 + 2) 2.120.166,84. €

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:
 - a) importo per la complessiva fornitura in opera di cui al comma 1, rigo a.1, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara;
 - b) importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al comma 1, rigo a.2. Tale importo non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3 primo periodo, del Codice e del punto 4.1.4 dell'Allegato XV al TUSL.
3. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, commi 2 e 6, e 97, comma 3, del Codice, determinata da una commissione giudicatrice -nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice- sulla base dei criteri/sotto-criteri di valutazione e dei connessi pesi/sottopesi indicati nel Disciplinare di gara, mediante il metodo aggregativo compensatore di cui alla Parte V delle Linee Guida n. 2 dell'ANAC.
Il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari tramite la compilazione della "Lista delle Prestazioni - Quadro comparativo" (di cui all'Allegato sub [11] al Disciplinare di Gara) ove sono indicate le prestazioni previste in appalto e dove l'OE concorrente riporterà le quantità eventualmente modificate ed i relativi prezzi offerti oltre che le voci migliorative complete delle relative quantità e prezzi unitari secondo le modalità previste nel Disciplinare.
Il prezzo offerto dovrà essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
4. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento, l'Istituto appaltante effettuerà un accantonamento in misura pari al 10% (dicesi dieci per cento/00) dell'importo del prezzo globale offerto a titolo di copertura finanziaria per eventuali forniture integrative e/o imprevisti la cui esecuzione si possa rendere necessaria in corso d'opera.

Art. 3. Modalità di stipulazione del Contratto

1. Il Contratto è stipulato "**a corpo**" ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del Regolamento e delle definizioni di cui all'art. 3, comma 1 lettera dddd), del Codice.
L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle singole quantità.
2. Il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari riportati nel computo metrico, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 3.



Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica delle singole quantità ovvero della qualità delle prestazioni.

3. I prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4. Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali la Fornitura è stata progettata e -comunque- quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In particolare, per quanto attiene alle dimensioni in pianta ed al numero e tipologia delle scaffalature, in caso di discordanza fra i vari elaborati si riterrà prioritario quanto riportato sull'elaborato grafico.
2. In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili ovvero apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 5. Documenti che fanno parte del Contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti :
 - a) il presente Capitolato Speciale di Appalto;
 - b) il progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati grafici;
 - c) l'Elenco dei Prezzi Unitari come definito all'articolo 3;
 - d) il Computo Metrico Estimativo;
 - e) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1 lettera h), del TUSL ed al punto 3.2 dell'Allegato XV allo stesso Testo unico, redatto dall'Affidatario;
 - f) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento;
 - g) la garanzia definitiva di cui al successivo articolo 31;
 - h) il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali;
 - i) il Programma Esecutivo della Fornitura, di cui all' articolo 1, comma 1 lettera f), del dM DL/DEC.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le Leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e, più in particolare:
 - a) il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante il «*Codice dei contratti pubblici*»;
 - b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante il «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici*», nelle parti ancora applicabili dopo l'intervenuta parziale abrogazione disposta dall'art. 217, comma 1 lettera u), del Codice;
 - c) il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 recante «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*»;
 - d) le Linee Guida emanate dall'ANAC;
 - e) il decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*»;
 - f) il «*Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS*» approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione INPS n. 172 del 18.05.2005, per quanto non in contrasto con le precedenti norme.



Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Contratto, alle disposizioni normative in tema di contratti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alle normative comunque applicabili in materia.

1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se sopra non elencate nonché di tutte quelle che potranno essere emanate nel corso del periodo di durata contrattuale.
Parimenti, egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità regionali, provinciali, comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea.
Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti possano conseguire gravami e limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare per l'Appaltatore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l'Appaltatore medesimo tenuto conto nella formulazione dell'offerta.
4. L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai Regolamenti ed alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto, in materia di tutela ambientale, di smaltimento rifiuti, di sicurezza ed igiene del lavoro ed -in genere- in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, con conseguenti oneri a suo esclusivo carico.
5. Qualora, dopo la data di stipula del contratto e fino all'ultimazione della Fornitura in opera, intervengano nuove normative applicabili alla Fornitura oggetto del presente appalto esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere ad esclusivo carico dell'Appaltatore, non solo per la parte delle prestazioni non ancora poste in opera ma anche per quanto già eseguito ma non ancora preso in consegna dalla Stazione Appaltante, e ciò anche se non ne venga espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo l'Appaltatore unico responsabile della completa rispondenza della Fornitura in opera alle normative vigenti all'atto dell'esecuzione.

Art. 6. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del Contratto da parte dell' Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione anche di tutti i suoi allegati, del CSA, del Codice, dei Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, del permanere della validità delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi l'appalto.
3. La stipulazione del Contratto è subordinata:
 - alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all'Appaltatore:
 - (a) dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
 - (b) dei requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dalla *lex specialis* di gara;
 - (c) del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
 - se l'Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione attestante la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «*con diritto di voto*» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e ss.mm.ii. attuativo dell' articolo 17, comma 3, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii..
In caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione dell'appalto;
 - alla presentazione della garanzia definitiva di cui al successivo art. 31;
 - all'avvenuto rimborso delle spese di pubblicazione del Bando di Gara e dell'avviso di aggiudicazione.



4. Entro 10 (diconsi dieci) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del Contratto.
5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Aggiudicatario, il Contratto di appalto verrà stipulato entro il termine di 45 (diconsi quaranta cinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della positiva verifica delle dichiarazioni presentate dal concorrente.
6. Le spese relative alla stipulazione del Contratto sono interamente poste a carico dell'Aggiudicatario.
7. Ove l'Appaltatore non si presenti per la stipulazione del Contratto nel termine fissato ovvero sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, la Stazione Appaltante potrà procedere all'escussione della garanzia provvisoria ed all'affidamento del Contratto al secondo classificato nella graduatoria finale.

Art. 7. Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell' Appaltatore, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.
2. Qualora l'Appaltatore sia un RTI, in caso di fallimento dell'OE mandatario ovvero di un OE mandante trovano applicazione -rispettivamente- i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice.

Art. 8. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore Tecnico di cantiere

1. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente l'appalto, deve obbligatoriamente indicare il nominativo di un proprio Direttore Tecnico che assumerà la direzione operativa e gestionale del cantiere.
2. L'Appaltatore, tramite il proprio Direttore Tecnico, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il DEC ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti da egli dipendenti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 9. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le prestazioni, le forniture ed ogni altro componente devono essere rispettate tutte le prescrizioni di Legge e di Regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e dei componenti.
Per quanto concerne i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione per ciascuna categoria di prestazione prevista, devono essere rispettate tutte le indicazioni contenute ovvero richiamate contrattualmente nel presente CSA, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci di computo.
2. È a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore l'eventuale esecuzione di prestazioni in orari non ordinari, anche festivi.

Art. 10. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono sempre espressi in **euro**.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono sempre I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.



CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 11. Consegna e avvio dell'esecuzione

1. L'avvio dell'esecuzione della Fornitura si intende effettuata con la sottoscrizione del Verbale di Consegna, previa formale convocazione dell'Appaltatore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna della Fornitura, il DEC fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a **5** (diconsi **cinque**) giorni naturali consecutivi e non superiore a **10** (diconsi **dieci**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla prima data di formale convocazione.
I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
3. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o di eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore.
4. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. È facoltà della Stazione Appaltante procedere, in via d'urgenza, alla consegna della Fornitura, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice qualora il mancato inizio della Fornitura determini un grave danno all'interesse pubblico che l'Appalto è destinato a soddisfare.
6. Il DEC provvede in via d'urgenza a seguito di preventiva autorizzazione del RUP ed indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della Fornitura, nonché le prestazioni da iniziare immediatamente.
7. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 37 del presente CSA prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al DEC.
8. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e la Fornitura non può essere iniziata.
9. Qualora la consegna sia eseguita in via di urgenza, il processo verbale indica per quali materiali l'Appaltatore deve provvedere alla fornitura ed a quali prestazioni deve immediatamente dare inizio. Ad intervenuta stipula del Contratto il DEC revoca le eventuali limitazioni disposte nel verbale.
10. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 5, si applicano anche ad eventuali consegne frazionate: in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
11. Il comma 5 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
12. Dal verbale di consegna dei lavori dovrà risultare:
 - a) l'eventuale nomina del rappresentante dell'Appaltatore;
 - b) la nomina del Direttore Tecnico del cantiere;
 - c) il deposito del Programma Esecutivo della Fornitura redatto dall'Appaltatore;
 - d) l'avvenuta consegna del Piano Operativo di Sicurezza dell'Appaltatore;
 - f) la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Appaltatore;
 - g) le condizioni e le circostanze speciali locali e le operazioni eseguite;
 - h) l'indicazione delle aree, dei locali e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera dell'Appaltatore occorrenti per l'esecuzione dei lavori;
 - i) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale di essa è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Art. 12. Termini per l'ultimazione

1. Il tempo utile per ultimare la complessiva Fornitura in opera -comprese le fasi intermedie di approvazione dei materiali- è fissato in complessivi massimi **270** (diconsi **due cento settanta**) **giorni naturali consecutivi** decor-



renti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, fatto salvo il minor termine derivante dall'Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in relazione al sub-criterio di valutazione **V_{t.1}** di cui all'art. 16, comma 9. Del Disciplinare di Gara.

Il tempo utile per ultimare in via anticipata la fornitura parziale inerente ad uno dei compartimenti 1a/1b/2/3/4/5 del capannone è fissato in complessivi massimi **150** (diconsi **cento cinquanta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, fatto salvo il minor termine derivante dall'Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in relazione al sub-criterio di valutazione **V_{t.2}** di cui all'art. 16, comma 9. Del Disciplinare di Gara.

2. Non saranno ammessi differimenti del termine di ultimazione della Fornitura per tener conto delle ferie contrattuali, di ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali ed alle relative condizioni climatiche.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dell'esecuzione predisposto dalla Stazione Appaltante nel caso in cui egli non abbia presentato in sede di gara le proposte migliorative dei tempi di esecuzione di cui ai sub-criteri **V_{t.1}** e **V_{t.2}** riportati al comma 1 che precede.

Art. 13. Programma Esecutivo della Fornitura

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento, prima della data di stipula del Contratto, l'Appaltatore è tenuto a consegnare alla SA il proprio Programma Esecutivo di Fornitura (nel seguito, il «**PEF**») delle fasi di fornitura e posa in opera dei materiali, di cui all'art. 1, comma 1 lettera f), del dM DL/DEC, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla organizzazione lavorativa nel rispetto delle disposizioni contenute nel precedente art. 12 e del cronoprogramma approvato dalla SA quale integrante il progetto esecutivo.

Il PEF redatto dall'Appaltatore deve riportare le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, tanto parziale quanto progressivo, dell'avanzamento delle fasi alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; inoltre, esso deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal DEC, mediante apposizione di un visto, entro **5** (diconsi **cinque**) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del PEF.

Trascorso il predetto termine senza che il DEC si sia esplicitamente pronunciato, il PEF si intende accettato, fatte salve palesi illogicità od indicazioni erronee che siano incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il PEF dell'Appaltatore può essere modificato od integrato dalla SA, mediante specifico Ordine di Servizio, ogni volta che ciò si renda necessario per la miglior esecuzione dell'appalto e, più in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di altri OOE estranei al Contratto;
 - b) per l'intervento ovvero il mancato intervento di Società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dell'appalto, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
 - c) per l'intervento od il coordinamento con Autorità, Enti od altri soggetti diversi dalla SA, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, sui siti e sulle aree comunque interessate dal cantiere: a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o le aziende controllate ovvero partecipate dalla SA ovvero i soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dall'appalto intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della SA;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, nonché collaudi parziali.
3. In caso di ritardo sul PEF approvato, l'Appaltatore dovrà segnalare alla SA i provvedimenti che intende adottare e le conseguenti modifiche al PEF tendenti al recupero del ritardo stesso, fermo restando il diritto della SA di applicare le penali di cui ai successivi articoli nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione degli stessi.

Art. 14. Proroghe

1. L'Appaltatore, qualora per causa ad egli non imputabile, non sia in grado di ultimare la Fornitura in opera nel termine contrattuale complessivo di cui all'articolo 12 come ivi determinato, può chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi antecedenti la scadenza del termine complessivo di cui al citato articolo 12.



2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi antecedenti la scadenza del termine di cui all'articolo 12 e -comunque- **prima** di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente: in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al DEC il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere. Qualora la richiesta sia presentata dall'Appaltatore direttamente al RUP, questi acquisisce tempestivamente il parere del DEC.
4. La proroga è concessa ovvero negata con provvedimento scritto del RUP entro **15** (diconsi **quindici**) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta.
Il RUP può prescindere dal parere del DEC qualora questi non si esprima entro **7** (diconsi **sette**) giorni lavorativi e può discostarsi dallo stesso parere.
Nel provvedimento è comunque riportato il parere del DEC qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2, i termini di 15 giorni e di 7 giorni di cui al comma 4 sono ridotti -rispettivamente- a **10** (diconsi **dieci**) giorni lavorativi ed a **5** (diconsi **cinque**) giorni lavorativi.
Negli stessi casi, qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 15. Sospensioni ordinate dal Direttore dell' Esecuzione del Contratto

1. Qualora circostanze speciali quali cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre simili circostanze impediscano in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte, ovvero per ragioni legate alla sicurezza del cantiere, il DEC -d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore- può ordinare la sospensione dell'esecuzione redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore.
Nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione dell'esecuzione della Fornitura deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento della Fornitura in opera;
 - b) l'adeguata motivazione a cura del DEC;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause alla responsabilità di una delle Parti ovvero di terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna (ove redatto) ovvero alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è firmato dall'Appaltatore e deve essere trasmesso -entro il quinto giorno naturale successivo alla sua sottoscrizione- al RUP che lo dovrà restituire controfirmato.
Qualora il RUP non si pronunci entro **5** (diconsi **cinque**) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del verbale, esso è dato per riconosciuto ed accettato dalla SA.
4. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione ovvero si rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 23 del dM DL/DEC.
5. In ogni caso la sospensione opera sempre a far tempo dalla data di sottoscrizione del verbale, accettato dal RUP ovvero sul quale si sia formata l'accettazione tacita.
Non possono essere riconosciute sospensioni, ed i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni ovvero nel caso in cui le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il DEC redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni naturali consecutivi di effettiva sospensione ed il conseguente nuovo termine contrattuale dell'esecuzione differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dell'esecuzione è controfirmato dall'Appaltatore ed è trasmesso al RUP.
Esso è efficace a far tempo dalla data della sua sottoscrizione.
Al verbale di ripresa si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.



Art. 16. Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione della Fornitura per cause di pubblico interesse o di particolare necessità.
L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore ed al DEC ed ha efficacia a far tempo dalla data di sua emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dell'esecuzione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore ed al DEC.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 15 in materia di verbali di sospensione e di ripresa, in quanto compatibili.

Art. 17. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione della complessiva Fornitura in opera, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'**1,00%** (dicesi **uno per mille/00**) dell'importo contrattuale come determinato all'art. 2, comma 2.
[in caso di offerta migliorativo rispetto al sub-criterio Vt.2 dell'Offerta Tecnica]
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione anticipata della parte della complessiva Fornitura in opera relativamente al compartimento offerto dall'Appaltatore in sede di Offerta Tecnica, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo **0,8%** (dicesi **zero virgola otto per mille/00**) dell'importo contrattuale come determinato all'art. 2, comma 2.
2. Qualora alla scadenza del termine di ultimazione previsto la Fornitura in opera non sia compiuta e perfetta secondo le valutazioni del DEC, questi -mediante Ordine di Servizio- prescriverà l'esecuzione di quanto ancora necessario e fisserà il relativo tempo di esecuzione, senza pregiudizio della penality per ritardata ultimazione. Trascorso inutilmente anche tale termine, le prestazioni occorrenti, previa loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (ovvero, in caso di voluta assenza dell'Appaltatore, alla presenza di almeno due testimoni estranei all'ufficio di Direzione dell'Esecuzione), saranno eseguiti d'ufficio da parte della SA, con diritto di rivalsa per l'onere delle prestazioni compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutta la Fornitura appaltata, e con l'applicazione delle penali di cui al punto 1. Tali somme saranno poste a carico dell'Appaltatore in sede di pagamento dello Stato Finale.
3. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la rispettiva quantificazione temporale.
4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalla SA in conseguenza dei ritardi.

Art. 18. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dell'esecuzione, della sua mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo PEF ovvero della sua ritardata ultimazione:
 - a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenga di dover effettuare per la corretta esecuzione in opera della Fornitura, salvo che essi siano ordinati dal DEC ovvero espressamente approvati da questi;
 - b) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi ed altre prove assimilabili;
 - c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente CSA;
 - d) le eventuali controversie tra l'Appaltatore ed i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari ed altri incaricati né i ritardi ovvero gli inadempimenti da parte di tali soggetti;
 - e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore ed il proprio personale dipendente;
 - f) le sospensioni disposte dalla SA, dal DEC o dal RUP per inosservanza delle misure a tutela della sicurezza dei lavoratori impiegati nel cantiere ovvero per inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali od assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;



- g) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alla accertata presenza di personale impiegato dall'Appaltatore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e/o settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del TUSL, fino alla relativa revoca.
- 2. Le cause di cui al comma 1 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 14, di sospensione dell'esecuzione di cui agli articoli 15 oppure 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 17 né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art. 19. Mancata ultimazione dell'appalto nei termini contrattuali

- 1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione della fornitura in opera superiore a **60** (diconsi **sessanta**) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del Contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice.
- 2. La risoluzione del Contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore a mezzo PEC con assegnazione di un termine perentorio per completare la Fornitura in opera ed in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
- 3. Nel caso di risoluzione del Contratto la penale di cui all'articolo 17, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al PEF ed il termine assegnato dal DEC per completare la Fornitura con la messa in mora di cui al comma 2.
- 4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione del Contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento della fornitura in opera affidata a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere qualunque somma maturata dall'Appaltatore a proprio credito in ragione della quota parte di appalto eseguita nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
- 5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 47.



CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA IN OPERA

Art. 20. Contabilizzazione

1. La contabilizzazione dell'appalto è effettuata "a corpo" secondo le specificazioni date nel computo Metrico Estimativo (allegato sub 14. al Disciplinare di Gara) ed in ogni altro documento allegato al progetto esecutivo della Fornitura.

Il corrispettivo a corpo resta **fisso ed invariabile** senza che possa essere invocata dalle Parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione della Fornitura in opera a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare la Fornitura compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali nel rispetto della migliore regola dell'arte.

Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione delle opere, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa.

Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione della Fornitura appaltata secondo la migliore regola dell'arte.

4. Il Computo Metrico Estimativo ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore è sempre tenuto, in sede di partecipazione alla procedura di scelta del contraente, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa della Fornitura, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo richiesto.

Art. 21. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie' d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali accantierati a pie' d'opera, ancorché accettati dal DEC in via provvisoria o definitiva, per i quali non si sia proceduto alla loro posa in opera.



CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22. Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, sarà concessa, dietro formale richiesta dell'Appaltatore, l'anticipazione del corrispettivo contrattuale nella misura del **20%** (dicesi **venti centesimi virgola zero ogni cento**) sul valore del Contratto.
2. L'anticipazione è compensata in corso d'esecuzione mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dell'appalto non procede secondo i tempi contrattuali ed, in tale caso, spettano alla SA anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
4. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle condizioni previste dall' art. 35, comma 18, del Codice.
5. La garanzia di cui al comma 4 è escussa dalla SA in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della garanzia.

Art. 23. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo della fornitura in opera eseguita, contabilizzata ai sensi dell'art. 20, al netto del ribasso d'asta, comprensivo della quota relativa degli Oneri per la Sicurezza ed al netto sia della ritenuta di cui al successivo comma 2 sia dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga un importo non inferiore a **300.000,00 €** (diconsi **tre cento mila euro/zero centesimi**).
2. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dell'esecuzione è operata una ritenuta dello **0,50%** (dicesi **zero centesimi virgola cinquanta ogni cento**), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di Conto Finale.
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) entro **30** (diconsi **trenta**) giorni lavorativi decorrenti da tale accertamento, il DEC redige la contabilità ed emette lo Stato di Avanzamento della Fornitura in opera che deve recare la dicitura: «*Stato della Fornitura in opera a tutto il*» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) entro i successivi **7** (diconsi **sette**) giorni lavorativi immediatamente successivi all'emissione dello Stato di Avanzamento di cui al punto a), il RUP emette il conseguente Certificato di Pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo Stato di Avanzamento della Fornitura in opera di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
4. La SA provvede a corrispondere l'importo del Certificato di Pagamento entro **30** (diconsi **trenta**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di adozione di ogni Stato di Avanzamento, mediante emissione dell'apposito mandato, ed alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii. e - comunque- secondo le indicazioni della SA.

Ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 non sono accettate fatture che siano trasmesse in formato non elettronico.

In particolare, come previsto dalla normativa vigente, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'INPS deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (**Sdi**) nel quale l'INPS è individuato con il codice univoco **UF5HHG**, unico per tutto l'Istituto, che identifica l'Ufficio Destinatario di Fattura Elettronica (**Uff_eFatturaPA**) al quale vanno indirizzate obbligatoriamente tutte le fatture emesse elettronicamente.

Inoltre, la fattura elettronica dovrà riportare nell'apposito campo l'indicazione del codice CIG e del codice CUP di cui all'art. 1, comma 4.
5. Qualora la Fornitura in opera rimanga sospesa per un periodo superiore a **45** (diconsi **quarantacinque**) giorni naturali consecutivi, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore potrà richiedere che si provveda alla redazione dello Stato di Avanzamento ed all'emissione del relativo Certificato di Pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. Sull'ultimo Stato di Avanzamento sarà effettuata una trattenuta di garanzia pari al **5%** (dicesi **cinque centesimi virgola zero ogni cento**) dell'intero importo contrattuale da liquidare dopo l'approvazione del Conto Finale.



L'importo residuo è contabilizzato nel Conto Finale e viene liquidato ai sensi dell'articolo 24.

Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli Atti di Sottomissione *medio tempore* approvati con formale provvedimento della SA.

7. In deroga alla previsione del comma 1, l'ultimo Stato di Avanzamento può essere emesso per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1 ma a condizione che venga effettuata la trattenuta di cui al comma precedente.

Non può comunque essere emesso alcun Stato di Avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale ed i Certificati di Pagamento già emessi sia inferiore al **10%** (dicesi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo contrattuale medesimo.

8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 e dell'articolo 48-*bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della Legge 24 novembre 2006, n. 286 il pagamento di ogni Certificato di Pagamento è espressamente subordinato:

a) all'acquisizione d'ufficio del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali suoi subappaltatori, a cura della SA con le modalità di cui all'articolo 37, comma 1 lettera d);

b) ove l'Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, alla trasmissione delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di **20** (diconsi **venti**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del pagamento del precedente Stato di Avanzamento.

Ove l'Appaltatore abbia fatto ricorso all'avvalimento, sarà acquisito d'ufficio anche il DURC dell'OE Ausiliario.

Ove in corso di esecuzione sia stato autorizzato il distacco di manodopera, sarà acquisito d'ufficio anche il DURC dell'OE distaccante.

c) al rispetto -da parte dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori- della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

d) all'accertamento, a cura della SA, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-I del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii. secondo le modalità e gli effetti stabiliti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 e ss.mm.ii..

In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'Agente della Entrate-Riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

9. In caso di irregolarità del DURC dell'Appaltatore o di taluno dei suoi subappaltatori, in relazione a somme dovute all'INPS e/o all'INAIL, la SA:

a) chiede tempestivamente ai predetti Istituti la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del Certificato di Pagamento di cui al comma 3, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all'articolo 46, comma 1.

10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita e diffida per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della diffida inviata a mezzo PEC.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata formalmente e motivatamente contestata la fondatezza della richiesta, la SA provvede alla liquidazione del Certificato di Pagamento di cui al comma 3, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 46, comma 2.

11. Si applica l'art. 17-*ter* del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii. come introdotto dall'art. 1, comma 629 lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss.mm.ii. con conseguente versamento dell'I.V.A. sulle fatture a cura dell'Istituto: pertanto, le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore dovranno recare, nel campo "Esigibilità IVA", lo specifico carattere previsto dalla procedura per indicare la scissione dei pagamenti.



Art. 24. Pagamento a saldo

1. Il Conto Finale della Fornitura è redatto entro **30** (diconsi **trenta**) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ultimazione, accertata con apposito verbale.
Il Conto Finale è sottoscritto dal DEC ed è tempestivamente trasmesso al RUP.
Con il Conto Finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui definitiva liquidazione ed erogazione è subordinata all'emissione del Certificato di verifica della conformità della Fornitura ed alle condizioni di cui al successivo comma 4.
2. Il termine di cui al punto 1 decorrerà dalla data di produzione da parte dell'Appaltatore di tutta la documentazione inerente alla Fornitura nonché delle certificazioni di Legge e/o contrattualmente previste.
In caso contrario, i termini rimarranno sospesi sino a che l'Appaltatore non avrà ottemperato a tale prescrizione.
3. Il Conto Finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione della richiesta del RUP.
Se l'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato ovvero se lo firma senza confermare le domande già eventualmente formulate nel Registro di Contabilità, il Conto Finale si assume come da lui definitivamente accettato.
In ogni caso, il RUP formula una sua relazione al Conto Finale.
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, ed alle eventuali ritenute di cui all'articolo 23, commi 6 e 10, nulla ostando, è pagata entro **30** (diconsi **trenta**) lavorativi decorrenti dalla data di approvazione del Certificato di verifica della conformità della Fornitura previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata con le modalità indicate all'art. 23, comma 4.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione della Fornitura, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria od assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica della conformità della Fornitura e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
7. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 23, commi 8, 9 e 10.
8. Ove l'Appaltatore abbia fatto ricorso all'avvalimento, il pagamento della rata di saldo è subordinato altresì all'acquisizione della quietanza liberatoria rilasciata dall'OE Ausiliario in merito all'avvenuto percepimento del prezzo concordato nel contratto di avvalimento.
9. Ove in corso di esecuzione siano stati autorizzati distacchi di manodopera, il pagamento della rata di saldo è subordinato altresì all'acquisizione della quietanza liberatoria rilasciata da ciascun OE distaccante per quanto attiene al ristoro dei costi della manodopera distaccata presso l'Appaltatore.

Art. 25. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Si applica il decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii. come modificato dal decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192.
2. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto ovvero a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di iscrizione di domande o riserve.
Il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione della Fornitura in opera.
3. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai comma precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato di pagamento od il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la SA non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto già maturato.
In alternativa, è facoltà dell'Appaltatore -previa costituzione in mora della SA- promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi **60** (diconsi **sessanta**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della predetta costituzione in mora.



Art. 26. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Si applica il decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii. come modificato dal decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Art. 27. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 28. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 29. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell'azienda o di un suo ramo, ed ogni atto contrario è nullo di diritto.
Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all'art. 2558, comma 1, del codice civile. Nessuna pretesa l'acquirente od il locatario dell'azienda potrà quindi far valere nei confronti della SA.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e ss.mm.ii. a condizione che il cessionario sia un istituto bancario ovvero un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo tenuto presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale od in copia autenticata, sia trasmesso alla SA anteriormente -o quanto meno contestualmente- al Certificato di Pagamento sottoscritto dal RUP.
3. Ai fini dell'opponibilità alla SA, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico ovvero con scrittura privata autenticata e devono essere tempestivamente notificate al RUP.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, le cessioni dei crediti sono efficaci ed opponibili alla SA se non rifiutate con comunicazione da notificarsi, da parte del RUP a mezzo PEC, al cedente ed al cessionario entro **45** (diconsi **quaranta cinque**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della notifica della cessione.
4. In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
5. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari, dovendo sia indicare il CIG ed il CUP sia utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore dell'Appaltatore.



CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30. Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice, agli OO.EE. offerenti è richiesta la prestazione di una garanzia provvisoria, da costituire con le modalità ed alle condizioni di cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara.
2. La garanzia provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata nelle seguenti forme:
 - a) assegno circolare intestato alla SA;
 - b) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della SA;
 - c) con bonifico sul conto corrente bancario, identificato dal codice **IBAN IT77 D053 8504 0000 0000 6670 389**, acceso sulla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Corso Cavour n. 44, Bari, intestato a INPS Direzione Regionale Puglia;
 - d) fideiussione rilasciata da imprese bancarie od assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii. e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione deve riportare espressamente le clausole:
 - di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
 - di immediata operatività entro **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante ;
 - di validità non inferiore a **180** (diconsi **cento ottanta**) giorni naturali consecutivi decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta.Tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la garanzia sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123 e ss.mm.ii. a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile.
In caso di RTI o di consorzio ordinario non ancora formalmente costituito, la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
3. La garanzia provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettere a), b), e c), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva nel caso di aggiudicazione.
Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese nonché ai RTI o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
4. In caso di RTI o di consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate o consorziate.

Art. 31. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice, è richiesta la prestazione di una garanzia definitiva pari al **10%** (dicesi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo contrattuale.
Se l'aggiudicazione è disposta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al **10%** (dicesi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il **10%** (dicesi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**).
Se il ribasso è superiore al **20%** (dicesi **venti centesimi virgola zero ogni cento**), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale del 20%.
2. La garanzia definitiva può essere prestata nelle seguenti forme:
 - a) assegno circolare intestato alla SA;
 - b) con bonifico bancario o con assegno circolare intestato alla SA;



- c) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, effettuato presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della SA;
- d) fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii. e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione deve riportare le clausole:

- di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- dell'immediata operatività entro **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi a semplice richiesta scritta della SA.

- 3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del Contratto, nel limite massimo dell'**80%** (dicesi **ottanta centesimi virgola zero ogni cento**) dell'iniziale importo garantito.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della SA, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli Stati di Avanzamento o di analogo documento, in originale od in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
- 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del Codice, la garanzia -per il rimanente ammontare residuo del **20%** (dicesi **venti centesimi virgola zero ogni cento**)- cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di verifica della conformità.
- 5. La SA può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della SA senza necessità di previa dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi la competente Autorità Giudiziarie Ordinaria.
- 6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se essa, in corso d'opera, sia stata incamerata, tanto parzialmente quanto totalmente, dalla SA.
- 7. In caso di RTI o di consorzio ordinario, la garanzia è prestata dall'OE mandatario in nome e per conto di tutti gli OOE concorrenti raggruppati o consorziati, con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice.
- 8. Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 34 da parte della SA, che provvede ad aggiudicare l'appalto all'OE che segue immediatamente dopo nella graduatoria, previa verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.
- 9. La garanzia fideiussoria o le ricevute, in caso di garanzia prestata nelle forme di cui alle lettere a, b) e c) del comma 2, devono essere prodotte in originale alla SA prima della sottoscrizione del Contratto e devono fare espressa menzione dell'oggetto del Contratto e del soggetto garantito.

Art. 32. Riduzione delle garanzie

- 1. Si applicano gli artt. 93, comma 7, e 103, comma 1, del Codice in materia di riduzione delle garanzie provvisoria e definitiva.
- 2. In caso di RTI di concorrenti o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da **tutti** gli OOE raggruppati o consorziati.
- 3. In caso di RTI di concorrenti o di consorzio ordinario di tipo verticale, le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le rispettive quote di incidenza delle prestazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da OOE raggruppati oppure consorziati in possesso del requisito di cui al comma 1.
Tale beneficio **non è frazionabile** tra gli OOE raggruppati o consorziati che assumano prestazioni appartenenti alla medesima categoria.

Art. 33. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore



1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, a produrre una garanzia di Responsabilità Civile per danni causati a Terzi (nel seguito, «RCT») nell'esecuzione della Fornitura in opera prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di stipula del Contratto e cessa alle ore 24:00 del giorno di emissione del certificato di verifica della conformità della Fornitura in opera e -comunque- decorsi 12 (diconsi dodici) mesi decorrenti dalla data di ultimazione della Fornitura come risultante dal relativo verbale. In caso di emissione del certificato di verifica della conformità per singole parti determinate della Fornitura, la garanzia cessa solo per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora sottoposte a verifica di conformità. In tal senso, l'utilizzo da parte della SA secondo la destinazione equivale -ai soli effetti della copertura assicurativa- ad emissione del certificato di verifica della conformità della parte di Fornitura acquisita per l'uso anticipato.
Il premio è stabilito in misura unica ed indivisibile per le coperture di cui al successivo comma 3.
Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o di ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore fino ai successivi 2 (diconsi due) mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al precitato d.MAP n. 123/2004.
3. La garanzia assicurativa di RCT deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad **1.000.000,00 €** (dicesi **un milione euro/zero centesimi**).
4. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che tali franchigie o scoperti non sono opponibili in alcun modo alla SA.
5. Le garanzie prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle sue imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Qualora l'Appaltatore sia un RTI od un consorzio ordinario, giusta il regime della responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48 del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'OE mandatario in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
Nel caso di RTI o di consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice, gli OOE mandanti assuntrici delle prestazioni appartenenti alle categorie scorporabili possono presentare apposite garanzie assicurative "*pro quota*" in relazione alle prestazioni da essi assunte.
6. Nel rispetto dell'art. 3.3.1 dei "*Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di arredi per ufficio*" (pubblicati sulla G.U.R.I. n.64 del 19 marzo 2011- Supplemento ordinario n.743 ed aggiornati con pubblicazione sulla G.U.R.I.- Serie generale n. 23 del 28.01.2017), la fornitura in opera delle scaffalature industriali sarà coperta da garanzia di buona esecuzione, che si deve intendere concessa per il periodo minimo di **60** (diconsi **sessanta**) mesi decorrenti dalla data del definitivo completamento della consegna in opera della merce, nonché riferita alla qualità dei materiali impiegati, alla perfezione della lavorazione in genere ed alla completa efficienza delle scaffalature nel loro insieme ed in tutte le sue parti costitutive.
Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore si rende unico responsabile degli eventuali difetti che possano apparire nelle scaffalature, anche se queste imperfezioni non siano state riscontrate all'atto della verifica di conformità.
Ove l'Appaltatore in sede di offerta abbia proposto la miglioria di cui al sub-criterio di valutazione **V_{c.1}**, la durata della garanzia sulla fornitura delle scaffalature si intende estesa per l'ulteriore periodo offerto.
7. I commissionatori elettrici devono essere coperti da garanzia per il periodo minimo di **24** (diconsi **ventiquattro**) mesi decorrenti dalla data del definitivo completamento della Fornitura in opera.
Ove l'Appaltatore in sede di offerta abbia proposto la miglioria di cui al sub-criterio di valutazione **V_{c.2}**, la durata della garanzia sulla fornitura delle scaffalature si intende estesa per l'ulteriore periodo offerto.
L'Appaltatore dovrà indicare la propria agenzia o filiale deputata a prestare la assistenza tecnica alle macchine fornite, durante e dopo il periodo di garanzia.



CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 34. Variazione della Fornitura

1. Si applica l'art. 106 del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e), del Codice sono ammesse modifiche non sostanziali al contratto, come definite al comma 4 dello stesso articolo, per interventi finalizzati:
 - a. a risolvere aspetti di dettaglio,
 - b. al miglioramento della Fornitura ed alla sua funzionalità.
3. Non saranno riconosciute varianti al progetto esecutivo nonché prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza il preventivo ordine scritto del DEC che dovrà recare anche gli estremi della preventiva approvazione da parte della SA, ove questa sia prescritta dalla Legge o dal regolamento.
4. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore ritenga di essere in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al DEC prima dell'esecuzione della prestazione oggetto della contestazione.
Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in Contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio della prestazione oggetto di tali richieste.
5. In caso di variazione della Fornitura ovvero anche solo di una sua parte è sottoscritto un Atto di Sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle prestazioni variate.
6. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i costi per eventuali prestazioni in economia che si rendano necessario eseguire per interventi di limitata entità.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal DEC, l'adeguamento del Piano Operativo di cui al successivo articolo 45.

Art. 35. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendano necessarie varianti che possano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano gli importi di cui all'art. 106, comma 4, del Codice, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del Contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del Contratto comporta il pagamento delle prestazioni eseguite, dei materiali utili e del **10%** (dicesi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**) delle prestazioni non eseguite, fino alla concorrenza dei **4/5** (diconsi **quattro quinti**) dell'importo del Contratto originario.
3. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante.
Si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 47, commi 4 e 6, per quanto compatibile.

Art. 36. Prezzi applicabili alle nuove prestazioni - Nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non siano presenti prezzi applicabili per prestazioni in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento utilizzando i prezzi di uso corrente sul mercato dello specifico settore merceologico.



CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 37. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Prima dell'avvio della posa in opera delle scaffalature, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'Allegato XVII al TUSL, l'Appaltatore deve trasmettere alla SA, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta ovvero entro **30** (diconsi **trenta**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di aggiudicazione e -comunque- prima della redazione del verbale di consegna della Fornitura qualora questa venga consegnata in via di urgenza nelle more della stipulazione del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai propri lavoratori dipendenti;
 - c) l'indicazione della propria esatta ragione sociale, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA, del numero REA ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione Appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - e) il proprio Documento di Valutazione dei Rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del TUSL;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del TUSL.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere il nominativo ed i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di cui all'articolo 31 del TUSL;
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del TUSL;
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'Appaltatore, comunque organizzato, nonché, per il suo tramite, dai suoi subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire la Fornitura con posa in opera direttamente con la propria organizzazione consortile ed il personale da esso direttamente dipendente;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dell'appalto, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione della Fornitura con posa in opera; qualora siano stati individuati più OOEE consorziati per l'esecuzione del Contratto, gli adempimenti devono essere assolti da tutti gli OOEE consorziati indicati, per quanto di pertinenza di ciascuno di essi, per il tramite di uno di essi appositamente individuato, sempre che questo abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutti gli OOEE in RTI, per quanto di pertinenza di ciascuno di essi, per il tramite dell'OE mandatario, qualora l'Appaltatore sia un RTI di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), del Codice.
L'OE affidatario, ai fini dell'articolo 89, comma 1 lettera i), del TUSL è individuato nel mandatario, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutti gli OOEE consorziati, per quanto di pertinenza di ciascuno di essi, per il tramite dell'OE individuato con l'atto costitutivo o con lo statuto del consorzio. Qualora l'Appaltatore sia un consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2 lettera e), del Codice, l'OE affidatario -ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del TUSL- è individuato con il predetto atto costitutivo o con lo statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.



4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 40, comma 3, l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del TUSL.
5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un nuovo OE oppure un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
6. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dai suoi subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il POS presentato dall'Appaltatore.

In caso di RTI o di consorzio ordinario di imprese, detto obbligo incombe al mandatario; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.

L'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere che dovrà essere qualificato per il ruolo da svolgere.

Il Direttore Tecnico di cantiere è incaricato dell'organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere e mantiene i rapporti con il DEC e con i funzionari degli Organi di Vigilanza per le comunicazioni inerenti al cantiere. A tal fine dovrà essere reperibile tramite telefono il cui numero di rete fissa e radiomobile, mantenuto sempre aggiornato, dovrà essere comunicato al DEC.

Il Direttore Tecnico di cantiere dovrà conservare e mettere a disposizione delle Autorità competenti i documenti per cui sussiste obbligo di legge di tenuta in cantiere.

In modo particolare dovranno essere disponibili ed in buono stato copie o originali di:

- Piani Operativi di Sicurezza;
- Registro degli Infortuni vidimato dall'ASL;
- Registro delle Presenze.

Art. 38. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del TUSL, l'Appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del TUSL ed all'Allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle prestazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro ed -in ogni caso- in condizione di permanente sicurezza ed igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del TUSL e degli Allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavoratori;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento locale di Igiene Pubblica, per quanto attiene alla gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni ove ne ricorrano le circostanze di applicabilità, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione tanto al personale quanto alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore garantisce che le prestazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare la posa in opera delle scaffalature qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito agli articoli 39 e 40.

Art. 39. POS - Piano Operativo di Sicurezza

1. L'Appaltatore, prima della stipula del Contratto e della consegna (ove successiva alla stipula), deve predisporre e consegnare al DEC il proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dell'appalto.
Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1 lettera h), del TUSL e del punto 3.2 dell'Allegato XV al predetto decreto, comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato TUSL, con riferi-



mento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle prestazioni rispetto alle previsioni in esso riportate.

2. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dai propri subappaltatori di cui all' articolo 40, nonché a curare il coordinamento di tutti i Datori di Lavoro operanti nel cantiere, al fine di rendere i singoli POS mutuamente compatibili tra loro e coerenti con il POS presentato dall'Appaltatore.
3. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-*bis*, del TUSL, il POS non è necessario per quegli operatori che si limitano alla mera fornitura a pie' d'opera di materiali e/o attrezzature: in tale eventualità, per i predetti operatori restano fermi gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato TUSL.

Art. 40. Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del TUSL, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 nonché agli Allegati da XVI a XXV dello stesso TUSL.
2. I Piani di Sicurezza devono essere redatti in conformità all'Allegato XV al TUSL, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i Datori di Lavoro operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti dalle imprese subappaltatrici mutuamente compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato dall'Appaltatore.
In caso di RTI o di consorzio ordinario, detto obbligo incombe all'OE mandatario; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, tale obbligo incombe al consorzio.
Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutti gli OOOE impegnati a qualsiasi titolo nell'esecuzione della Fornitura.
4. Il POS forma parte integrante del Contratto.
Le gravi o ripetute violazioni del Piano da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14 terzo periodo, del Codice, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i propri subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.



CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 41. Subappalto e distacco di manodopera

1. Si applica l'art. 105 del Codice.

Come meglio motivato al punto 9.2 del Disciplinare di Gara, la Fornitura può essere subappaltata nel limite massimo del **40%** (dicesi **quaranta centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo complessivo del Contratto.

2. L'affidamento in subappalto od in cottimo è consentito, previa autorizzazione della SA, alle seguenti condizioni:

a) che l'Appaltatore abbia indicato già all'atto dell'offerta le prestazioni ovvero le parti di prestazioni che intende subappaltare ovvero concedere in cottimo. L'omissione di tale indicazione equivale a dichiarazione esplicita di non voler ricorrere al subappalto che -quindi- non potrà essere autorizzato nel corso di esecuzione del Contratto;

b) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la SA:

1) di copia autentica del contratto di subappalto almeno **30** (diconsi **trenta**) giorni naturali consecutivi antecedenti la data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate.

Dal contratto di subappalto devono risultare, a pena del rigetto dell'istanza ovvero di revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal POS;
- l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 53, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;

Ai fini della verifica del rispetto sul limite massimo di ribasso praticato dal subappaltatore, al contratto di subappalto deve essere allegato il computo metrico estimativo delle prestazioni che vengono affidate in subappalto, con l'indicazione delle quantità, dei prezzi offerti in gara dall'Appaltatore e dei prezzi offerti dal subappaltatore nei confronti del suo Appaltatore principale.

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'OE al quale intende affidare il subappalto od il cottimo.

In caso di RTI o di consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuno degli OOE partecipanti al raggruppamento ovvero al consorzio;

c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, ai sensi della lettera b) trasmetta alla SA:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, in relazione alla categoria merceologica ed all'importo delle prestazioni da realizzare in subappalto od in cottimo;

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;

3) le informazioni di cui all'articolo 37, comma 1 lettera d), relative a ciascun subappaltatore ai fini dell'acquisizione del DURC di quest'ultimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.; a tale scopo:

1) la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia, ove prevista per legge, acquisita dalla competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del Codice Antimafia oppure, in alternativa, l'Appaltatore può produrre alla Stazione Appaltante l'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del predetto Codice Antimafia;

2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo delle relative prestazioni, se per il subappaltatore è accertata una delle situazioni ostative indicate dagli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato Codice Antimafia;

e) che il subappaltatore non abbia partecipato -sotto alcuna forma- alla medesima procedura di gara di cui è risultato affidatario l'Appaltatore.



3. Il subappalto e/o l'affidamento in cottimo devono essere sempre autorizzati preventivamente dalla SA in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:
 - a) l'autorizzazione è rilasciata entro **30** (diconsi **trenta**) giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di **30** (diconsi **trenta**) giorni lavorativi, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la SA abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono comunque verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti ovvero per i cottimi di importo inferiore al **2%** (dicesi **due centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo contrattuale, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a **15** (diconsi **quindici**) giorni lavorativi.
4. L'affidamento di prestazioni in subappalto od in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice, il subappaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al **20%** (dicesi **venti centesimi virgola zero ogni cento**), come meglio motivato al punto 9.3 del Disciplinare di Gara;
 - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, apprestamenti, impianti od altre attività di cui al punto 4 dell'Allegato XV al TUSL (costi della sicurezza), i relativi oneri sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso. La SA, per il tramite del DEC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c) i subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionale e Territoriale in vigore per il settore merceologico e per la zona nella quale si svolge la Fornitura e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) i subappaltatori, per il tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla SA, prima dell'inizio delle prestazioni in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio POS di cui all'Allegato XV del TUSL redatto in coerenza con il POS dell'Appaltatore.In alternativa, i subappaltatori possono presentare una dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza previste dal POS dell'Appaltatore.
6. Le prestazioni affidate in subappalto **non** possono essere oggetto di ulteriore subappalto.
7. Ai sensi dell'art. 105 del Codice costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al **2%** (dicesi **due centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo delle prestazioni affidate e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al **50%** (dicesi **cinquanta centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo del contratto di subappalto.

L'Affidatario comunica alla SA, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non configurano subappalti e che sono stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla SA eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso di esecuzione del sub-contratto.

Infine, è fatto obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
8. Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e ss.mm.ii.(cosiddetto "**distacco di manodopera**") dovrà trasmettere, almeno **20** (diconsi **venti**) giorni naturali consecutivi antecedenti la data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia sottoscritta con firme digitali certificate);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi ed i codici fiscali dei lavoratori distaccati;
 - c) che le condizioni e le motivazioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono ancora vigenti al momento di presentazione della richiesta di autorizzazione e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.



9. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve altresì essere allegata:
- la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice;
 - le dichiarazioni liberatorie sottoscritte da ciascun lavoratore distaccato, nel caso in cui la loro ordinaria sede di lavoro disti più di 50 km dal luogo in cui dovrà essere espletata la loro prestazione lavorativa a favore del distaccatario.
- La SA, entro **15** (diconsi **quindici**) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
10. Nel rispetto del principio di tutela della concorrenza, al fine di garantire il contrasto a forme di intese che possano incidere negativamente su tale principio, non sarà autorizzato il distacco di manodopera da parte di OOE di staccanti che abbiano partecipato -sotto qualunque forma- alla presente procedura di scelta del contraente.

Art. 42. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della SA per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la SA medesima da ogni pretesa dei propri subappaltatori ovvero da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.
 2. Il DEC ed il RUP provvedono a verificare, ciascuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la SA, di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139 convertito -con modificazioni- dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246.
 4. Ai subappaltatori, ai sub-affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica comunque l'articolo 46, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
 5. Nel caso in cui il DURC relativo ad un subappaltatore risulti negativo per 2 (dicesi due) volte consecutive, la SA contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi per la presentazione delle controdeduzioni.
- In caso di assenza ovvero di inidoneità di queste, la SA pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 43. Pagamento dei subappaltatori

1. Nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice, la SA corrisponderà direttamente al subappaltatore od al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
2. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma che precede, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore ed i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, a favore dell'Appaltatore che dovrà trasmettere alla SA, entro **20** (diconsi **venti**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del relativo pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da egli corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti in corrispondenza del precedente Stato di Avanzamento della Fornitura, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
3. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'Appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte delle prestazioni, sono subordinati:
 - a) alla trasmissione alla SA dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC con le modalità di cui all'articolo 37, comma 1 lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedentemente acquisito;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 53 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) alle limitazioni di cui agli articoli 46, commi 1 e 2.
4. Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, la SA può imporgli di adempiere alla trasmissione entro **10** (diconsi **dieci**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della diffida scritta inviata a mezzo PEC ed, in caso di ulteriore inadempimento, può sospendere l'erogazione delle rate di



acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non vi abbia provveduto.

5. La documentazione contabile di cui al comma 2 deve dare atto separatamente degli eventuali Oneri per la Sicurezza da liquidare al subappaltatore.



CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 44. Accordo bonario e transazione

1. Si applicano gli articoli da 205 a 209 del Codice.
2. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere dal sessantesimo giorno naturale consecutivo decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla SA, oppure dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
3. La procedura di cui all'articolo 205, comma 6, del Codice può essere esperita anche per le controversie inerenti all'interpretazione del Contratto ovvero degli atti che ne fanno parte oppure da questi richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione del Contratto, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla SA.

Art. 45. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di **Bari** ed è esclusa la competenza arbitrale sotto qualsiasi forma, fatta eccezione per la sola procedura di cui all'art. 25, comma 3 ultimo periodo.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio ed alla loro imputabilità alle Parti, in relazione agli importi accertati, al numero ed alla complessità delle questioni.
3. Nelle more della risoluzione delle riserve, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione del Contratto, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 46. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS e dell' INAIL da parte dell'Appaltatore o di taluno dei suoi subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la SA provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti Istituti, in luogo dell'Appaltatore e/o dei di lui subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e/o di saldo ai sensi degli articoli 23, comma 9 [Pagamento in acconto], e 24, comma 7 [Pagamento a saldo], del presente CSA.
2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o di taluno dei suoi subappaltatori, la SA può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e/o di saldo ai sensi degli articoli 23, comma 10, e 24, comma 7, del presente CSA.
3. In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore ed ai suoi subappaltatori copia del Libro Unico del Lavoro di cui all'articolo 39 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii. e possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l'effettiva iscrizione nel predetto Libro Unico del Lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1 lettera u), 20, comma 3, e 26, comma 8, del TUSL, nonché dell'articolo 5, comma 1 primo periodo, della precitata Legge n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del Datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai suoi subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare anche gli estremi dell'autorizzazione al subappalto.
Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri ed il personale presente occasionalmente in cantiere ancorché non dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori



esterni, collaboratori familiari e simili).

Tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio ed in tali casi la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1 secondo periodo, della richiamata Legge n. 136/2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al Datore di lavoro, della sanzione amministrativa da **100,00 €** (diconsi **cento euro/zero centesimi**) a **500,00 €** (diconsi **cinque cento euro/zero centesimi**) per ciascun lavoratore.

Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 ma che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da **50,00 €** (diconsi **cinquanta euro/zero centesimi**) a **300,00 €** (diconsi **tre cento euro/zero centesimi**).

Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e ss.mm.ii..

Art. 47. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio della Fornitura

1. In caso di grave inadempimento dell'Appaltatore la SA si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108, 109 e 110 del Codice.
2. Costituiscono causa di risoluzione immediata del Contratto, comunicata all' Appaltatore mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento ovvero a mezzo PEC, con messa in mora di **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
 - a) qualora risulti in qualunque momento della procedura che l'Appaltatore si trova, a causa di atti compiuti od omessi prima oppure nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice ovvero in uno dei casi di cui all'art. 108 del Codice;
 - b) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione ovvero quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità oppure inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del Contratto;
 - d) inadempimento accertato alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dell'esecuzione del Contratto ovvero mancata ripresa da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dell'esecuzione del Contratto, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione nei termini previsti dal Contratto medesimo;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, distacco di manodopera non autorizzato;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto ed allo scopo della Fornitura;
 - i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al TUSL ovvero al POS di cui all'art. 39, quale integrante il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC o dal RUP;
 - l) azioni od omissioni finalizzate ad impedire l'accesso in cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'INPS o dell'ASL, di cui all'articolo 51 del TUSL;
 - m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 53, comma 5, del presente CSA;
 - n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TUSL ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato TUSL;
 - o) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del Contratto, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 108 del Codice;
 - p) ritardo nell'esecuzione del Contratto che comporti l'applicazione della penale in misura complessivamente superiore al **10%** (dicesi **dieci per cento zero centesimi**) dell'importo del Contratto;
 - q) ritardo nell' avvio dell'esecuzione del Contratto senza giustificato motivo.
3. Il Contratto è altresì risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 primo periodo, della precitata Legge n. 136/2010, in caso di assenza, nel Contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.



4. Il Contratto è altresì risolto qualora -per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione della Fornitura oppure la sua utilizzazione- si rendano necessari prestazioni suppletive che eccedano il **1/5** (dicesi **quinto**) dell'importo originario del Contratto.
In tal caso, dopo aver provveduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del successivo comma 7, si procede alla liquidazione della Fornitura eseguita, dei materiali utili presenti in cantiere e del **10%** (dicesi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo pari alla differenza fra i **4/5** (diconsi **quattro quinti**) dell'importo del Contratto e l'importo della Fornitura in opera fino a quel momento eseguita.
5. In caso di emissione del DURC dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, il RUP -acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC- contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di invio a mezzo PEC della diffida per la presentazione delle controdeduzioni.
In caso di assenza o di inidoneità di queste, il RUP propone alla SA la risoluzione del Contratto.
6. Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla SA è fatta all'Appaltatore nella forma dell'Ordine di Servizio inviato a mezzo PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza della Fornitura.
7. Alla data comunicata dalla SA si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'Appaltatore od un suo rappresentante oppure -in mancanza di questi- alla presenza di due testimoni estranei all'Ufficio di Direzione dell'Esecuzione della Fornitura, alla redazione dello stato di consistenza della Fornitura, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché -nel caso di esecuzione d'ufficio- all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della SA per l'eventuale riutilizzo ed alla determinazione del relativo costo.
8. Nei casi di risoluzione del Contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e di ogni ulteriore azione della SA, nel seguente modo:
 - a) affidando ad altro OE, ai sensi dell'articolo 110 del Codice ovvero, in caso di indisponibilità di altro OE, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo delle prestazioni di completamento della Fornitura e di quelle da eseguire d'ufficio in danno;
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra l'importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento della Fornitura e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della procedura di gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la SA per effetto della tardata ultimazione della Fornitura, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e verifica di conformità della Fornitura, dei maggiori interessi per il finanziamento della Fornitura, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione della Fornitura alla data prevista dall'originario Contratto.

Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione della parte di Fornitura eseguita nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
9. Nel caso l'Appaltatore sia un RTI oppure un consorzio ordinario ovvero un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al precedente comma 2, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato Codice Antimafia, ricorre per un OE mandante/consorziato o comunque diverso dall'OE capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto Codice Antimafia non operano nei confronti degli altri OE partecipanti se il predetto OE è estromesso e sostituito entro **30** (diconsi **trenta**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione delle informazioni prefettizie.
10. La risoluzione del Contratto obbliga l'Appaltatore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata nell'apposita comunicazione trasmessa allo stesso Appaltatore a mezzo PEC, la riconsegna del cantiere e l'immissione in possesso, in favore della SA, del cantiere nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.



11. In caso di ritardo dell'Appaltatore rispetto alla data fissata dalla SA per la riconsegna e per la immissione in possesso del cantiere, l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in **200,00 €** (di-
consi **due cento euro/zero centesimi**) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, fatto sempre salvo il ri-
sarcimento del maggior danno.
12. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata,
fatto sempre salvo il risarcimento del maggiore danno.

Art. 48. Eventuale sopravvenuta inefficacia del Contratto

1. Qualora il Contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'Allegato 1 al decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii. recante il Codice del Processo Amministrativo.
2. Qualora il Contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'Allegato 1 al CPA.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili ed in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'Allegato 1 al CPA.



CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 49. Ultimazione della Fornitura e gratuita manutenzione

1. Al termine della Fornitura ed in seguito a formale comunicazione scritta dell'Appaltatore, il DEC redige il certificato di ultimazione entro **5** (diconsi **cinque**) giorni lavorativi decorrenti dalla data della predetta comunicazione. Entro i successivi **30** (diconsi **trenta**) giorni lavorativi decorrenti dalla data del certificato di ultimazione, il DEC procede all'accertamento sommario della regolarità della Fornitura eseguita.
2. In sede di accertamento sommario dell'ultimazione della Fornitura, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di realizzazione che l'Appaltatore è tenuto ad eliminare a sue esclusive spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DEC, fatto salvo il risarcimento del maggior danno in favore della SA.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 17, in proporzione all'importo della parte di Fornitura che direttamente e/o indirettamente tragga pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello delle prestazioni necessarie per il ripristino.
3. La SA si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente la Fornitura con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dal DEC ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione decorre il periodo di gratuita manutenzione.
Tale periodo cessa con l'approvazione finale da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica della conformità della Fornitura, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente CSA.

Art. 50. Termini per la verifica di conformità

1. Il certificato di verifica della conformità della Fornitura sarà emesso entro il termine di **6** (diconsi **sei**) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di ultimazione.
Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi **2** (diconsi **due**) anni dalla data dell'emissione.
Decorso tale termine, il certificato di verifica di conformità della Fornitura si intende tacitamente approvato dalla SA anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi **2** (diconsi **due**) mesi.
2. Durante l'esecuzione del Contratto la SA può effettuare operazioni -anche parziali- di controllo e/o di verifica di conformità ovvero ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche della Fornitura in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA o nel Contratto.
3. L'Appaltatore, ferme restando le garanzie sui materiali posti in opera, garantisce tutta la Fornitura eseguita per un periodo non inferiore a **60** (diconsi **sessanta**) mesi successivi alla data di emissione del certificato di verifica della conformità della Fornitura.
Ove l'Appaltatore in sede di espletamento della procedura di gara abbia proposto -in relazione ai sub-criteri di valutazione **V_{c.1}** e/o **V_{c.2}**- la/le estensione/i della/e garanzia/e per le scaffalature e/o per i commissionatori, il periodo di garanzia della Fornitura si intende esteso per un tempo pari alla migliore offerta per ciascuna parte di essa.
Durante tale periodo l'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla nuova esecuzione delle prestazioni e/o alla sostituzione di quei materiali che risultino difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio. Resta comunque fermo quanto previsto dal Codice Civile in materia di vizi occulti, i quali dovranno essere denunciati dalla SA entro **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della loro scoperta.

Art. 51. Presa in consegna della Fornitura ultimata

1. La SA si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente la Fornitura appaltata anche subito dopo la sua ultimazione.
2. Qualora la SA si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto a mezzo PEC, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.



3. L'Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato della Fornitura, onde essere garantito dai possibili danni che possano essere arrecati alla Fornitura stessa ovvero a parte di essa.
4. La presa di possesso da parte della SA avviene nel termine perentorio da essa fissato per mezzo del DEC ovvero del RUP, in presenza dell'Appaltatore ovvero di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la SA non si trovi nella condizione di prendere in consegna la Fornitura dopo la sua ultimazione, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente CSA.



CAPO 12. NORME FINALI

Art. 52. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri previsti dal presente CSA, dal Codice, dal Regolamento, dalle Linee guida ANAC nonché da quanto previsto da tutti i Piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore anche gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal DEC, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le prestazioni risultino a tutti gli effetti assoggettabili a verifica di conformità, eseguite a perfetta regola d'arte e pienamente conformi al progetto.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere al DEC tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultino da disegni, dal CSA o dalla descrizione delle prestazioni.

In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o variazioni non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) ogni onere relativo alla predisposizione del cantiere per l'esecuzione della Fornitura, ad eventuali ponteggi e recinzioni, nonché alla pulizia e manutenzione del cantiere medesimo ed a quant'altro necessario a garantire la sicurezza del personale addetto alla Fornitura, ivi comprese le eventuali prestazioni scorporate oppure affidate a terzi dalla stessa SA;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la SA, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni a termini di Contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal DEC, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi;

e) la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati ovvero previsti dal presente CSA;

f) la pulizia del cantiere di esecuzione della Fornitura e delle vie di transito e di accesso allo stesso;

g) l'adozione -nel compimento di tutte le prestazioni- dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette alle prestazioni stesse e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni, con ogni più ampia responsabilità a carico dell'Appaltatore in caso di infortuni, restandone sollevati la SA nonché il personale preposto alla Direzione dell'esecuzione del Contratto;

h) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle prestazioni oggetto dell'appalto, fatta salvo l'esplicita autorizzazione scritta della SA.

2. In caso di danni causati da forza maggiore alla Fornitura e/o ai manufatti, le prestazioni di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di Contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile del **10%** (dicesi **dieci per cento zero centesimi**).

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al DEC entro il termine perentorio di 5 (diconsi **cinque**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione del Contratto, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia, il DEC -alla presenza dell' Appaltatore- procede in contraddittorio, redigendone processo verbale, all'accertamento:

a) dello stato della Fornitura dopo il danno, rapportandola allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

c) dell'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni impartite dal DEC;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni,

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.



Art. 53. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della precitata Legge n. 136/2010, l'Appaltatore nonché i suoi subappaltatori devono comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso istituti bancari ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro **7** (diconsi **sette**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del Contratto oppure entro **7** (diconsi **sette**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della loro accensione se successiva alla predetta stipula, comunicando altresì entro gli stessi termini le generalità ed il/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare sui predetti conti correnti dedicati. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora di cui agli articoli 25 e 26 e per la richiesta di risoluzione di cui all'art. 47.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione al Contratto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo a garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione della Fornitura.
3. I pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a **1.500,00 €** (diconsi **mille cinque cento euro/zero centesimi**) possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG ed il CUP di cui all'articolo 1, comma 4.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della richiamata Legge n. 136/2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della suddetta Legge n. 136/2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), od ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 47, comma 1 lettera m), del presente CSA.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub-contraenti della filiera degli OOE a qualsiasi titolo interessati alla Fornitura ai sensi del comma 2, lettera a): in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 54. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad Enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, conferimento a discarica, ecc.) direttamente ovvero indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione del Contratto;



- c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del Contratto;
 - d) il rimborso delle spese di pubblicazione del Bando di Gara e dei relativi Avvisi sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito -con modificazioni- dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ss.mm.ii..
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del Contratto, dalla data della consegna della Fornitura alla data di emissione del certificato di verifica della conformità.
 3. Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti o congruagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme saranno comunque a carico dell'Appaltatore.
 4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente ovvero indirettamente, gravano sulla Fornitura oggetto dell'appalto.
 5. Gli oneri per tasse, diritti e bolli, necessari per le denunce e l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli Organi competenti e quant'altro a ciò connesso, non espressamente posti a carico dell'Appaltatore nel presente CSA, restano a carico della SA.
 6. Il Contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) ai sensi delle vigenti norme in materia.

Art. 55. Conformità agli standard sociali

1. I materiali, le pose in opera le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo tutta la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena ed -in ogni caso- in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della SA, della conformità ai predetti standard sociali, l'Appaltatore è tenuto a:
 - a) informare i propri fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la SA ha richiesto la conformità agli standard sociali sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della SA ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relative alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard sociali ed i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare ai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard sociali, condotte dalla SA ovvero da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa SA;
 - d) intraprendere ovvero far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla SA, nel caso in cui, dalle informazioni in possesso della stessa SA, emerga una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla SA, che le clausole sono rispettate ed a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la SA può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione di una penale pari a **200,00 €** (diconsi **due cento euro/zero centesimi**), con riferimento a ciascuna singola violazione accertata.